

Proposta di legge regionale

“Disposizioni per la tutela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali “

Sommario

Preambolo

Art. 1 Oggetto



Art. 2 Accordi di collaborazione

Art. 3 Programmazione

Art. 4 Lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali

Art. 5 Relazione al Consiglio regionale

Art. 6 Norma finanziaria



Preambolo

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 35 e 117, comma terzo della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a) dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la direttiva n. 39/391/CE;

Visti gli articoli 2087 e 2094 del codice civile;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia), in particolare gli articoli 1 e 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2007 Esecuzione dell'accordo del 1^ agosto 2007 (Patto per la tutela della salute e della prevenzione nei luoghi di lavoro);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro);

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 20, 47, 50, 51;

Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato);

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in particolare il Capo V-bis Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 4 giugno 2019 (Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità);

Considerato quanto segue:

1. la Regione Toscana, nel rispetto e nell'osservanza delle competenze legislative dello Stato, intende esercitare compiutamente e secondo il principio informatore della leale collaborazione, la propria competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, al fine di porre in essere tutte le azioni e misure possibili per raggiungere l'obiettivo di garantire ai lavoratori del settore dell'economia digitale una maggiore tutela e sicurezza della loro prestazione lavorativa resa tramite piattaforma digitale;
2. è necessario continuare, in attuazione dei programmi regionali di sviluppo succedutisi nel tempo le molteplici azioni sui temi della sicurezza sul lavoro e nella politica di prevenzione partecipata da sempre perseguita e realizzata, mediante il costante confronto e lavoro con i soggetti istituzionali previsti dalla normativa nazionale dedicata, d.lgs. 81/2008, e con altri soggetti pubblici e privati, per consentire che i profondi cambiamenti nel mondo del lavoro non trascurino le garanzie dei diritti del lavoratore, in primis persona, indipendentemente dal tipo del contratto di lavoro sottoscritto;
3. da alcuni anni, maggiormente ora in un periodo di pandemia da COVID-19, si assiste ad un mutamento per ciò che concerne l'organizzazione del lavoro e il rapporto di lavoro, che non appaiono inquadrabili secondo gli schemi consolidati previsti dall'ordinamento, bensì presentano caratteri del tutto nuovi;
4. il legislatore nazionale, anche sulla scorta di sentenze di merito e di legittimità, ha preso atto delle pronunce intervenute e ha provveduto a recepire, in parte, la necessità di ricondurre alle nuove tipologie contrattuali flessibili la tutela applicabile ai lavoratori stabili, nella consapevolezza che comunque occorra perlomeno perseguire l'integrazione di standard di sicurezza che tengano conto della frammentazione dei nuovi lavori, al fine di incrementare i livelli e più in generale il benessere del lavoratore;

5. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INAIL e l'Ispettorato nazionale del lavoro hanno emanato circolari per dare istruzioni operative ai fini della vigilanza e del controllo delle nuove prescrizioni legislative in merito alla tutela e alla sicurezza introdotte dal decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 (Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali), modificativo del d.lgs. 81/2015;

5. il Piano nazionale della Prevenzione 2020-2025 (PNP), approvato con intesa del 6 agosto 2020 in sede di Conferenza Stato -Regioni, nella parte dedicata a infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali- strategie, ricorda: *"....la necessità strategica di agire su tutto il sistema complesso dei diversi attori coinvolti nelle politiche di prevenzione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e, in particolare, di: rafforzare il coordinamento tra Istituzioni e partenariato economico-sociale e tecnico-scientifico, anche attraverso il miglioramento del funzionamento del Sistema Istituzionale di coordinamento ex D.lgs. 81/08, realizzare un confronto costante all'interno del Comitato (ex art. 5 D.lgs. 81/08) nonché della Commissione Consultiva permanente (ex art. 6 D.lgs. 81/08), per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantire l'operatività dei Comitati Regionali di Coordinamento art. 7 previsti dal D.lgs. 81/08 ai fini della corretta attuazione delle politiche di prevenzione e del corretto feedback dal territorio"* ;

6. la Regione Toscana ha recepito il 21 dicembre 2020 con deliberazione n. 1607 di Giunta il PNP, espressamente prevedendo: *"... nell'elaborazione del Piano Regionale per la Prevenzione (PRP) 2020-2025 siano applicati la visione, i principi, le priorità e la struttura del Piano Nazionale per la Prevenzione, il più possibile integrati e trasversali rispetto ad obiettivi e azioni, con i quali si intende dare attuazione a tutti i macro obiettivi ed ai programmi predefiniti e liberi del medesimo PNP"*;

7. il Piano sanitario sociale integrato regionale 2018-2020 (PSSIR) approvato con deliberazione del Consiglio regionale 9 ottobre 2019, n. 73, in ambito sicurezza del lavoro nella parte dei destinatari-dedicato ai lavoratori, prevede espressamente: *"..... Le scelte per favorire la salute dei lavoratori convergono sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In tale ottica è necessario individuare i settori di maggiore rischio per i lavoratori, con particolare riferimento alle situazioni emergenti nell'evoluzione del mercato del lavoro. In coerenza con l'approccio del Piano Nazionale per la Prevenzione, si continua a sviluppare un'attività multiprofessionale di analisi dei flussi informativi su Infortuni e Malattie da lavoro nei vari ambiti e settori di attività, al fine di individuare le relative incidenze e i rischi prevalenti e particolari (lavori ad alto rischio, sostanze pericolose, impatto delle tecnologie ecc.);*

8. la Regione Toscana ha approvato, il 15 marzo 2021 con deliberazione n. 231 di Giunta, *Le Linee di indirizzo per l'attività di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro di competenza della Regione e dei dipartimenti delle Aziende sanitarie territoriali*, che nella premessa riassuntiva e programmatica del lavoro di competenza del Settore, descrive: *"Sono venute all'attenzione, con tutte le loro criticità, professioni emergenti molto attive durante la fase acuta della pandemia, che presentano quindi più elevati rischi di contagio, quali quella dei ciclo fattorini (riders), magazzinieri e consegnatori a domicilio, ma sono risultati più evidenti anche specifici rischi lavorativi in senso tradizionale (elevati ritmi di lavoro, turnazione, rischi legati alla circolazione stradale e alla sotto tutela lavorativa"* e per tali tipologie di lavoratori, nel periodo di emergenza della pandemia, sono state adottate misure specifiche per garantire informazioni e materiale per la protezione dal virus, nonché sono stati attivati tavoli di confronto con altri soggetti istituzionali per individuare strategie comuni;

9. è indispensabile, al fine di circoscrivere e ridurre rischi di infortunio, con conseguenze onerose non solo per le evidenti ricadute per il sistema sanitario regionale e sulla capacità dello stesso sistema di affrontare efficacemente le problematiche che da esso derivano, ma altresì per le imprese, intraprendere un percorso di studio e analisi partecipato da tutte le persone, datori di lavoro, lavoratori, rappresentanze sindacali, operanti nei vari settori operativi con programmi e piattaforme digitali per acquisire consapevolezza di tutto ciò che occorre predisporre per consentire il lavoro in sicurezza;

10. è opportuno prevedere una serie di azioni per redigere e concordare un codice d'informazione e comportamento che consenta una maggiore conoscenza dei diritti e dei doveri di tutti gli operatori della cosiddetta economia digitale per garantire dignità al lavoratore cosiddetto flessibile e competitività alle imprese, quali soggetti attuatori di una politica condivisa per il lavoro in sicurezza;

11. è necessario, al fine di ridurre il rischio di eventi tragici, che la fondamentale e corretta osservanza delle regole poste dalla legislazione statale sia approfondita, con la previsione di una formazione mirata ad essa, rivolta ai lavoratori cosiddetti flessibili e a coloro che si avvalgono della loro attività, a cui deve seguire necessariamente la vigilanza e il controllo da parte dei soggetti individuati dalla normativa nazionale ad esso preposti;

12. la Regione Toscana s'impegna pertanto a porre in essere azioni e interventi che trovino il coinvolgimento sia delle istituzioni preposte e sia della società civile, per dare attuazione, quale soggetto istituzionale partecipante previsto dal d.lgs. 81/2008, a quanto previsto nel PNP e come specificatamente indicato nel PSSIR: *"implementare e migliorare sia in termini qualitativi che quantitativi i risultati delle politiche e delle azioni regionali messe in atto in materia di sicurezza sul lavoro nel corso degli anni, estendendo tale progettazione all'intero territorio regionale ed in maniera sistematica a tutte le attività classificate ad alto rischio"*;

13. il Consiglio Regionale ha approvato all'unanimità il 23 marzo 2021 la mozione n. 0263, in cui si impegna lo stesso Consiglio Regionale ad *"elaborare uno specifico provvedimento che, nel rispetto della competenza regionale in materia, abbia quale obiettivo l'introduzione di disposizioni finalizzate ad accrescere la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali"*

approva la presente legge

Art. 1 Oggetto

1. La Regione Toscana nel perseguimento della finalità prioritaria del diritto alla tutela della dignità del lavoratore e del diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) dello Statuto, con la presente legge detta disposizioni per incrementare la tutela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati mediante programmi e piattaforme digitali, prescindendo dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto.
2. Le azioni e le misure volte al raggiungimento della finalità sono concertate, in attuazione del principio di leale collaborazione, con i soggetti istituzionali previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro), al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

Art. 2

Accordi di collaborazione

1. Nell'ambito delle competenze legislative ed in coerenza con gli strumenti di programmazione regionali di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), possono essere sottoscritti accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, rispetto alle forme di coordinamento previste dall'articolo 7 del d.lgs. 81/2008 e dal d.p.c.m. 21 dicembre 2007.
2. Gli accordi prevedono la costituzione di organismi paritetici e informali come forma stabile di collaborazione e cooperazione per la definizione delle azioni e delle misure da intraprendere, nonché per l'attuazione dei relativi interventi.

Art. 3

Programmazione

1. Il Piano nazionale della prevenzione (PNP), secondo quanto definito nell'Intesa Stato, regioni e province autonome del 6 agosto 2020, definisce gli elementi strutturali per un progressivo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, con specifica previsione di una linea centrale con obiettivo il rafforzamento della salute globale del lavoratore.
2. Al fine di valorizzare l'azione di prevenzione di competenza regionale per l'obiettivo di cui al comma 1, occorre dare maggior rilievo al sistema di sorveglianza epidemiologica e la realizzazione di piani regionali di prevenzione mirati a specifici comparti o rischi.
3. La Giunta regionale, in coerenza con quanto definito a livello nazionale con il PNP e in osservanza delle prescrizioni contenute per le procedure e nei tempi stabiliti nell'Intesa del 6 agosto 2020, pianifica le azioni di propria competenza per migliorare l'efficacia degli interventi sul territorio definendo e realizzando piani di prevenzione e interventi di vigilanza.

Art. 4

Lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali

1. La Giunta regionale con deliberazione approva un Piano mirato di prevenzione (PMP), ad integrazione delle linee di indirizzo per l'attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro di competenza della Regione e dei Dipartimenti delle Aziende sanitarie territoriali, relativo alle specificità emergenti nel contesto dell'economia digitale dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali.

2. Il PMP, che si configura come modello territoriale partecipativo con le parti sociali, sindacali e datoriali indicate all'articolo 47 del d.lgs. 81/2008, ha l'obiettivo di prevedere l'attività di vigilanza da parte dei servizi igiene sicurezza sui luoghi di lavoro (PISLL) nel contesto del territorio regionale ove operano i lavoratori, per un monitoraggio costante del rispetto delle disposizioni normative in materia di sicurezza.
3. Il PMP, nella sua progettazione e definizione per l'analisi dei rischi e delle azioni di contrasto, deve tener conto, in particolare, dei seguenti obiettivi:
 - a) definire precise disposizioni applicative del Testo Unico su salute e sicurezza per i lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, prescindendo dalla tipologia di rapporto di lavoro, con l'indicazione dei rischi lavorativi tradizionali, nonché di quelli specifici per la peculiare attività, quali lo stress lavorativo intrinsecamente connesso ai tempi di consegna, l'assegnazione dei turni, la distribuzione delle occasioni di lavoro e dei luoghi di esecuzione delle prestazioni di lavoro e per la valutazione di queste;
 - b) prevedere un obbligo formativo per i lavoratori, a carico delle aziende, sul Codice della strada, per impedire che i lavoratori possano correre rischi a causa della loro scarsa conoscenza delle regole da osservare;
 - c) prevedere iniziative di formazione specifica in relazione al mezzo di trasporto utilizzato per la prestazione di lavoro;
 - d) prevedere iniziative di informazione specifica sulle malattie professionali;
 - e) prevedere un obbligo di sorveglianza sanitaria e di visite mediche preventive e periodiche a carico delle aziende;
 - f) prevedere a carico delle aziende la dotazione di abbigliamento tecnico consono allo svolgimento della prestazione di lavoro, ivi compresi turni di notte e condizioni atmosferiche avverse, nonché dei dispositivi di sicurezza;
 - g) prevedere che ogni azienda abbia almeno un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che individuato in seno alla RSA o RSU, oppure eletto dai lavoratori. e che tale RLS sia il referente dei lavoratori e dell'azienda in tema di sicurezza e al fine di verificare la corretta applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza;
 - h) prevedere che la Regione Toscana tramite i propri servizi di prevenzione, igiene e sicurezza delle proprie Asl predisponga azioni di controllo specifico del rispetto formale e sostanziale della normativa in materia di sicurezza, svolgendo azione di monitoraggio al fine di individuare comportamenti elusivi delle prescrizioni in materia di sicurezza o pratiche pericolose, per la loro correzione o eliminazione, segnalando all'autorità competente le eventuali violazioni.

Art. 5

Relazione al Consiglio regionale

1. Entro ildel 2022 la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del PMP.
2. Il Consiglio regionale può elaborare indirizzi per le attività da intraprendere nell'anno successivo.

Art. 6

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Autore Maffeo

ANTONIO MAZZEO

Proposta di legge

Disposizioni per la tutela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali

La presente proposta di legge intende sostenere uno specifico intervento rivolto ai lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, in quanto l'automazione e la digitalizzazione della produzione e dei servizi, hanno rimodellato il mondo del lavoro, nel quale sono sovra rappresentati lavori atipici nell'ambito della «gig economy», (Treccani: modello economico basato sul lavoro a chiamata, occasionale e temporaneo, e non sulle prestazioni lavorative stabili e continuative, caratterizzate da maggiori garanzie contrattuali). La presenza di piattaforme digitali che mediano l'incontro tra domanda e offerta di servizi (lavoro a chiamata tramite piattaforma) pone questioni relative a come assicurare un bilanciamento tra il potere contrattuale di lavoratori, datori di lavoro e piattaforme e come regolamentare questa attività. Questa emergente tipologia dei contratti di lavoro spesso non consente l'accesso a un'adeguata protezione sociale, per i rischi derivanti e connessi proprio allo svolgimento della peculiare prestazione lavorativa. Ferma restando la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile per la regolazione dei rapporti di lavoro, la Regione interviene in tema di tutela e sicurezza del lavoro, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, con la consapevolezza delle prerogative statali. Le leggi hanno già delineato, lasciando alla contrattazione collettiva ulteriori spazi, una tutela per questi nuovi lavoratori, con recenti modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in particolare introducendo il Capo V-bis Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali.

L'architettura normativa in tema di sicurezza sul lavoro è costituito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), che prevede sedi concertative (Comitato nazionale, Comitati regionali di coordinamento, Commissione per gli interpelli, organismi pubblici a composizione mista) in cui si attua la fattiva cooperazione tra Stato e Regioni, secondo il principio della leale collaborazione. La normativa nazionale assegna alle Regioni un ruolo centrale per ciò che attiene alla concreta implementazione del principio della prevenzione, ineludibile premessa della tutela della salute delle persone, con l'attribuzione ad esse, tramite la promozione di un approccio dei servizi delle ASL di tipo proattivo, orientato al supporto al mondo del lavoro, della programmazione e dello svolgimento delle attività di prevenzione anche sui luoghi di lavoro con i conseguenti compiti di vigilanza.

L'intervento individuato, articolo 4, si colloca nell'ambito di competenza regionale delineato nelle sue finalità anche dall'ultimo Piano nazionale della Prevenzione 2020-2025, con la previsione di un piano mirato di prevenzione regionale che abbia ad oggetto uno studio e un'analisi concertata tra le parti sociali tutte e che identifica il modello di intervento territoriale (Piano mirato di prevenzione PMP), quale strumento operativo per organizzare le azioni di supporto al processo di valutazione dei rischi e di organizzazione delle attività di prevenzione e protezione.

In tale ambito si prefigura la possibilità di sperimentare un modello di assistenza con obiettivi specifici, che si devono tradurre sostanzialmente in una maggior tutela e sicurezza sul lavoro per i “nuovi” lavoratori (prescindendo dalla tipologia contrattuale che li lega al datore di lavoro), non solo quindi per vigilare sull’adempimento che norme statali e contratti collettivi prevedono a carico dei datori di lavoro, ma anche e soprattutto con la finalità di perseguire la dignità del lavoratore e garantirla con adeguate previsioni concertate. Il Piano mirato di prevenzione ha quindi l’obiettivo di promuovere e sperimentare, secondo un modello condiviso, una modalità di intervento dei servizi di prevenzione che mira a coniugare le attività di assistenza con quelle di vigilanza nelle azioni di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Articolo 1 Oggetto: la disposizione definisce l’oggetto della disciplina, che nell’ambito delle competenze regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro e nel rispetto del principio di leale collaborazione con i soggetti istituzionali previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro), è volta a incrementare la sicurezza dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, prescindendo dal tipologia del rapporto di lavoro.

Articolo 2 Accordi di collaborazione: la disposizione dispone che, oltre ai soggetti istituzionali previsti dal d.lgs 81/2008, possono essere sottoscritti accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, per la costituzione di organismi paritetici e informali come forma stabile di collaborazione e cooperazione per la definizione delle azioni e delle misure da intraprendere, nonché per l’attuazione dei relativi interventi.

Articolo 3 Programmazione: la disposizione dispone che in coerenza con quanto definito a livello nazionale con il Piano nazionale di prevenzione 2020-2025 e in osservanza delle prescrizioni contenute per le procedure e nei tempi stabiliti nell’Intesa Stato Regioni del 6 agosto 2020, la Regione pianifichi le azioni di propria competenza per migliorare l’efficacia degli interventi sul territorio definendo e realizzando piani di prevenzione e interventi di vigilanza.

Articolo 4 Lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali: la disposizione dispone che sia approvato un Piano Mirato di Prevenzione (PMP), ad integrazione delle linee di indirizzo, già approvate con deliberazione n. 231 del 15 marzo 2021, per l’attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro di competenza della Regione e dei Dipartimenti delle Aziende sanitarie territoriali, relativo alle specificità emergenti nel contesto dell’economia digitale dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, con indicazione degli obiettivi specifici in tema di tutela e sicurezza del lavoro, per la definizione per l’analisi dei rischi e delle azioni di contrasto.

Articolo 5 Relazione al Consiglio regionale: la disposizione prevede una relazione al Consiglio, da parte della Giunta regionale, sullo stato di attuazione del Piano Mirato di Prevenzione.

Articolo 6 Norma finanziaria: la disposizione prevede che la legge non comporti oneri per il bilancio regionale.

Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Amministrazione proponente: REGIONE TOSCANA

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: LEGGE REGIONALE

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: La proposta di legge prevede che la Giunta regionale provveda ad integrare la deliberazione n. 231 del 15 marzo 2021 sulle linee di indirizzo per la tutela e la sicurezza sul lavoro con la previsione di un piano mirato di prevenzione, dedicato ai lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali. Non sono previsti ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, dato che le risorse finanziarie afferiscono ad un capitolo vincolato di uscita.

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

1.a1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

si

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO X

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : _____);
- area geografica¹ (indicare quale: _____);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): _____

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

3. VANTAGGIO ECONOMICO

SI

NO

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è risposto **SI**:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;

- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

- de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
 - esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____
- _____

- notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

disposizione diretta del Trattato (TFUE)

articolo 93

articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

Casi di pre notifica

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile

Proposta di legge

Disposizioni per la tutela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali

La presente proposta di legge intende sostenere uno specifico intervento rivolto ai lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, in quanto l'automazione e la digitalizzazione della produzione e dei servizi, hanno rimodellato il mondo del lavoro, nel quale sono sovra rappresentati lavori atipici nell'ambito della «gig economy», (Treccani: modello economico basato sul lavoro a chiamata, occasionale e temporaneo, e non sulle prestazioni lavorative stabili e continuative, caratterizzate da maggiori garanzie contrattuali). La presenza di piattaforme digitali che mediano l'incontro tra domanda e offerta di servizi (lavoro a chiamata tramite piattaforma) pone questioni relative a come assicurare un bilanciamento tra il potere contrattuale di lavoratori, datori di lavoro e piattaforme e come regolamentare questa attività. Questa emergente tipologia dei contratti di lavoro spesso non consente l'accesso a un'adeguata protezione sociale, per i rischi derivanti e connessi proprio allo svolgimento della peculiare prestazione lavorativa. Ferma restando la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile per la regolazione dei rapporti di lavoro, la Regione interviene in tema di tutela e sicurezza del lavoro, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, con la consapevolezza delle prerogative statali. Le leggi hanno già delineato, lasciando alla contrattazione collettiva ulteriori spazi, una tutela per questi nuovi lavoratori, con recenti modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in particolare introducendo il Capo V-bis Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali.

L'architettura normativa in tema di sicurezza sul lavoro è costituito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), che prevede sedi concertative (Comitato nazionale, Comitati regionali di coordinamento, Commissione per gli interpellati, organismi pubblici a composizione mista) in cui si attua la fattiva cooperazione tra Stato e Regioni, secondo il principio della leale collaborazione. La normativa nazionale assegna alle Regioni un ruolo centrale per ciò che attiene alla concreta implementazione del principio della prevenzione, ineludibile premessa della tutela della salute delle persone, con l'attribuzione ad esse, tramite la promozione di un approccio dei servizi delle ASL di tipo proattivo, orientato al supporto al mondo del lavoro, della programmazione e dello svolgimento delle attività di prevenzione anche sui luoghi di lavoro con i conseguenti compiti di vigilanza.

L'intervento individuato, articolo 4, si colloca nell'ambito di competenza regionale delineato nelle sue finalità anche dall'ultimo Piano nazionale della Prevenzione 2020-2025, con la previsione di un piano mirato di prevenzione regionale che abbia ad oggetto uno studio e un'analisi concertata tra le parti sociali tutte e che identifica il modello di intervento territoriale (Piano mirato di prevenzione PMP), quale strumento operativo per organizzare le azioni di supporto al processo di valutazione dei rischi e di organizzazione delle attività di prevenzione e protezione.

In tale ambito si prefigura la possibilità di sperimentare un modello di assistenza con obiettivi specifici, che si devono tradurre sostanzialmente in una maggior tutela e sicurezza sul lavoro per i “nuovi” lavoratori (prescindendo dalla tipologia contrattuale che li lega al datore di lavoro), non solo quindi per vigilare sull’adempimento che norme statali e contratti collettivi prevedono a carico dei datori di lavoro, ma anche e soprattutto con la finalità di perseguire la dignità del lavoratore e garantirla con adeguate previsioni concertate. Il Piano mirato di prevenzione ha quindi l’obiettivo di promuovere e sperimentare, secondo un modello condiviso, una modalità di intervento dei servizi di prevenzione che mira a coniugare le attività di assistenza con quelle di vigilanza nelle azioni di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Articolo 1 Oggetto: la disposizione definisce l’oggetto della disciplina, che nell’ambito delle competenze regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro e nel rispetto del principio di leale collaborazione con i soggetti istituzionali previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro), è volta a incrementare la sicurezza dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, prescindendo dalla tipologia del rapporto di lavoro.

Articolo 2 Accordi di collaborazione: la disposizione dispone che, oltre ai soggetti istituzionali previsti dal d.lgs 81/2008, possono essere sottoscritti accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, per la costituzione di organismi paritetici e informali come forma stabile di collaborazione e cooperazione per la definizione delle azioni e delle misure da intraprendere, nonché per l’attuazione dei relativi interventi.

Articolo 3 Programmazione: la disposizione dispone che in coerenza con quanto definito a livello nazionale con il Piano nazionale di prevenzione 2020-2025 e in osservanza delle prescrizioni contenute per le procedure e nei tempi stabiliti nell’Intesa Stato Regioni del 6 agosto 2020, la Regione pianifichi le azioni di propria competenza per migliorare l’efficacia degli interventi sul territorio definendo e realizzando piani di prevenzione e interventi di vigilanza.

Articolo 4 Lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali: la disposizione dispone che sia approvato un Piano Mirato di Prevenzione (PMP), ad integrazione delle linee di indirizzo, già approvate con deliberazione n. 231 del 15 marzo 2021, per l’attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro di competenza della Regione e dei Dipartimenti delle Aziende sanitarie territoriali, relativo alle specificità emergenti nel contesto dell’economia digitale dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, con indicazione degli obiettivi specifici in tema di tutela e sicurezza del lavoro, per la definizione per l’analisi dei rischi e delle azioni di contrasto.

Articolo 5 Relazione al Consiglio regionale: la disposizione prevede una relazione al Consiglio, da parte della Giunta regionale, sullo stato di attuazione del Piano Mirato di Prevenzione.

Articolo 6 Norma finanziaria: la disposizione prevede che la legge non comporti oneri per il bilancio regionale.

